

Civile Ord. Sez. 2 Num. 11765 Anno 2019

Presidente: MANNA FELICE

Relatore: SABATO RAFFAELE

Data pubblicazione: 06/05/2019

ORDINANZA

sul ricorso 5928-2014 proposto da:

MONACO SANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TRIONFALE 5697, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO IOPPOLI, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

BELTRAME ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 11, presso lo studio dell'avvocato PAOLO STELLA RICHTER, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ZENO FORLATI;

MONACO MARIANGELA, in proprio e quale erede di MONACO LUIGI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 11, presso lo studio dell'avvocato PAOLO STELLA RICHTER, che la rappresenta e difende unitamente

GR

all'avvocato ZENO FORLATI;

- controricorrenti -

nonchè contro



MONACO GUIDO in proprio e quale erede di MONACO LUIGI;

- intimato -

avverso la sentenza n. 2930/2013 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 06/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2018 dal Consigliere RAFFAELE SABATO;

lette le considerazioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale ALESSANDRO PEPE che ha concluso per l'accoglimento del primo e del terzo motivo e per il rigetto o l'assorbimento degli altri motivi del ricorso, per la cassazione con rinvio della sentenza gravata.





12.07.2018 n. 11 RG 5928-2014 ORD

Rilevato che:

1. Con sentenza depositata il 6 dicembre 2013 e notificata il 3 gennaio 2014 la corte d'appello di Venezia ha rigettato (oltre ad appello incidentale, accolto parzialmente solo quanto alle spese) l'appello principale proposto da Sandro Monaco nei confronti dei fratelli Guido e Mariangela Monaco (anche quali eredi del comune padre Luigi Monaco) nonché di Roberto Beltrame, marito di Mariangela Monaco, contro sentenze non definitive e definitiva del tribunale di Venezia il quale – per quanto rileva - aveva disatteso, nel quadro della divisione dei beni ereditari della defunta madre Rosetta Scognamiglio, l'azione di riduzione proposta da Sandro Monaco avverso (oltre altro atto) l'atto con cui Guido Monaco aveva acquistato un immobile a uso abitativo in Chioggia, viale Po, 14 nonché l'atto con cui Mariangela Monaco aveva acquistato la farmacia "La Navicella" in Chioggia, configurando secondo Sandro Monaco entrambi gli atti (unitamente all'altro qui non in rilievo) donazioni indirette per essere stata la provvista per il pagamento dei corrispettivi fornita dai genitori e, in particolare, dalla *de cuius*.

2. A sostegno della decisione, la corte d'appello ha considerato:

- quanto all'atto a favore di Guido Monaco, che "parte appellante non fornisce prove sufficienti della dedotta simulazione", avendo "capitolato prove generiche e, quindi, inammissibili: l'attore aveva chiesto di provare per interpello e per testi che l'importo di lire 313 milioni ... era stato previamente messo a disposizione dell'acquirente Guido da parte dei genitori ...; tale capitolo, tuttavia, non indica l'epoca e neppure le modalità con le quali sarebbe avvenuta la pretesa messa a disposizione dell'importo, circostanze necessarie per



conferire concretezza ed affidabilità alle eventuali deposizioni, nonché controllabilità della veridicità delle stesse”;

- quanto all’atto a favore di Mariangela Monaco, non essere idonea prova della donazione la dichiarazione di Luigi Monaco, che “afferma di aver egli consegnato alla figlia la somma di lire 643 milioni ... prelevandola dal conto cointestato con la moglie”, posto che il dichiarante “non indica che la *de cuius* intendesse donare del denaro alla figlia”, non essendo idonea in tal senso nemmeno la circostanza che il denaro era stato prelevato da conto comune ai genitori; neppure l’istruttoria richiesta da parte attrice avrebbe potuto fornire la prova “perché neppure il cap. 3 menziona una donazione da parte della Scognamiglio, mentre il cap. 2 è inammissibile perché generico: non è indicato esattamente chi avrebbe effettuato le singole consegne di denaro, quando, per quali importi e nelle mani di chi”.

3. Per la cassazione di detta decisione ha proposto ricorso Sandro Monaco, articolando quattro motivi; hanno resistito con separati controricorsi Mariangela Monaco e Roberto Beltrame; non ha svolto difese Guido Monaco; ha depositato conclusioni scritte il P.G., in persona del sostituto dottor Alessandro Pepe, nel senso dell’accoglimento del primo e del terzo motivo di ricorso, rigettati o assorbiti gli altri.

Considerato che:

1. Con il primo motivo – concernente, al pari del secondo, le statuizioni delle corte d’appello in merito al rogito del 17.2.1998 a favore di Guido Monaco - si deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 1414, 1417, 2697, 2735 cod. civ. nonché 112, 115, 116, 184, 228, 230, 244, 253 cod. proc. civ., lamentandosi non avere la corte d’appello ammesso una prova orale ritualmente formulata, nonché non avendo essa applicato correttamente il principio di diritto

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



relativo alla specificità della deduzione dei fatti da provare; ciò esaminando il cap. 5 della memoria istruttoria depositata dall'odierno ricorrente il 29.4.2002. Neppure sarebbe stato adeguatamente considerato l'allegato n. 9 a detta memoria istruttoria, contenente dichiarazione di Luigi Monaco.

2. Con il secondo motivo si deduce nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ. e dell'art. 111 Cost. La corte veneta non si sarebbe in alcun modo pronunciata sul cap. 1 della memoria istruttoria depositata dall'odierno ricorrente il 29.4.2002, contenente - come da trascrizione in ricorso - riferimenti inequivoci a una donazione, al pari del cap. 5 di cui innanzi.

3. I due motivi, strettamente connessi in quanto concernenti la medesima attività processuale in tema di ammissione delle prove, sono fondati nei limiti di cui in appresso.

3.1. Come rettamente osserva il P.G. nell'ambito delle proprie conclusioni scritte, non rileva ai fini dell'esame delle censure il fatto che, in taluni passaggi, il ricorrente discorra di simulazione (ciò che avviene anche nel testo della sentenza impugnata), invece di far più adeguatamente alla figura della donazione indiretta, cui pure viene dallo stesso ricorrente, in altri luoghi, ricondotta - in tesi - la sostanza delle compravendite sopra elencate. Con tale chiarimento, possono essere esaminati i motivi, con cui si deduce con evidenza che avrebbe voluto provare che gli acquisti avvennero con denaro dei genitori.

3.2. Può poi - diversamente da quanto affermato dal P.G. - prescindersi dalla disamina delle doglianze in ordine alla valutazione, effettuata dalla corte d'appello, in ordine alla valenza della dichiarazione scritta di Luigi Monaco. Invero, alla luce di quanto in appresso, dovendo accogliersi il ricorso per quanto di ragione, il giudice di rinvio dovrà riesaminare l'intero materiale probatorio,



inclusa la dichiarazione in questione, ciò da cui discende l'assorbimento delle questioni concernenti la stessa inserite nei motivi in esame e in quello successivo.

3.3. Devono allora, fermo quanto innanzi, accogliersi i primi due motivi, nei limiti indicati, alla luce dell'effettiva violazione da parte della corte d'appello delle norme in tema di ammissione delle prove orali (per testi e per interrogatorio formale - cfr. di seguito).

3.4. In particolare, i capitoli di prova per testi non ammessi - trascritti ritualmente nel ricorso - sono i nn. 1 e 5 di cui alla detta memoria istruttoria, corredati, come pure indicato in ricorso, dalle indicazioni dei nominativi dei testi e delle ragioni per le quali essi erano in grado di conoscere la verità; come rilevato dal P.G., il cap. 5 aveva formato oggetto anche di istanza di ammissione di "interpello", cioè di interrogatorio formale delle controparti.

3.5. La corte d'appello non considera, nella sentenza impugnata, in alcun modo il cap. 1, tendente a far emergere l'effettiva natura donativa degli atti; né considera che il cap. 5, oltre che come base di quesito ai testi, era stato indicato anche quale capo di interpello (ciò che peraltro viene indicato nella sentenza). Ciò di per sé realizza violazione delle norme in tema di ammissione delle prove. Può aggiungersi che la lettura congiunta dei capitoli avrebbe consentito ai giudici di merito di rinvenire, nell'uno, gli elementi che ha ritenuto mancanti nel secondo (in particolare, l'indicazione delle finalità perseguite).

3.6. In ordine al solo cap. 5 la corte d'appello si è espressa nel senso che "parte appellante non fornisce prove sufficienti della dedotta simulazione (sic)", avendo "capitolato prove generiche e, quindi, inammissibili: l'attore aveva chiesto di provare per interpello e per testi che l'importo di lire 313 milioni ... era stato previamente messo a disposizione dell'acquirente Guido da parte dei genitori ...". Ad avviso dei giudici di merito, l'ammissibilità sarebbe sussistita solo se il



capitolo avesse indicato "l'epoca e ... le modalità con le quali sarebbe avvenuta la pretesa messa a disposizione dell'importo"; l'indicazione di tali "circostanze" sarebbe stata "necessari[a] per conferire concretezza ed affidabilità alle eventuali deposizioni, nonché controllabilità della veridicità delle stesse". Non è chi non veda come, in tal modo, la corte d'appello si sia posta contro la disposizione dell'art. 244 cod. proc. civ., che richiede solo la formulazione "specificata" dei "fatti" in "articoli separati", non già elementi di controllabilità della veridicità che, peraltro, la corte d'appello pretenderebbe di valutare "ex ante", con evidente lesione del diritto delle parti alla prova. Analoga violazione sussiste quanto alla simile disposizione dell'art. 230 cod. proc. civ. in tema di modo di deduzione dell'interrogatorio formale, "per articoli separati e specifici". Come rilevato dal P.G., inoltre, la corte d'appello avrebbe potuto tenere conto del fatto che, sia per la prova per testi sia per l'interrogatorio formale, è consentito al giudice istruttore ex artt. 253 e 230 cod. proc. civ. domandare chiarimenti e precisazioni.

3.7. In accoglimento dunque dei motivi, nei limiti anzidetti, la sentenza impugnata va cassata, essendo rimesso al giudice del rinvio attenersi al principio di diritto per cui l'esigenza di specificazione dei fatti sui quali i testimoni devono deporre o le parti essere interrogate formalmente deve ritenersi soddisfatta se, come affermato ad es. da Cass. n. 12642 del 28/08/2003 (conforme n. 25013 del 10/10/2008), "ancorché non precisati in tutti i loro minuti dettagli, i fatti stessi siano esposti nei loro elementi essenziali, per consentire al giudice di controllare l'influenza e la pertinenza della prova offerta e per mettere in grado la parte contro la quale essa è diretta di formulare un'adeguata prova contraria, dal momento che l'indagine sui requisiti di specificità e rilevanza dei capitoli formulati dalla parte istante va condotta non soltanto alla stregua della letterale formulazione dei capitoli medesimi, ma anche ponendo il loro contenuto in relazione



agli altri atti di causa ed alle deduzioni dei contendenti, nonché tenendo conto della facoltà di chiedere chiarimenti e precisazioni ... affidata alla diligenza del giudice istruttore e dei difensori" (in massima).

4. Con il terzo motivo – concernente, al pari del quarto, le statuizioni delle corte d'appello in merito all'acquisto della farmacia "La Navicella" da parte di Mariangela Monaco - si deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 177, 769, 783, 809, 1298, 1362, 2697 cod. civ. e 115, 116, 184, 230, 244 e 253 cod. proc. civ.; si lamenta fra l'altro avere erroneamente la corte d'appello ritenuti generici e inammissibili i capi di prova n. 2 e 3 e aver omesso di ricercare la comune intenzione delle parti e di ricondurre l'atto alla figura della donazione indiretta.

4.1. Anche tale motivo è fondato nei limiti di cui appresso, in relazione alla violazione delle norme in tema di ammissione della prova per testi e dell'interrogatorio formale già ricordate.

4.2. Pure in relazione a tale motivo può prescindersi, per i motivi già enunciati, dall'esaminare le doglianze in ordine alla valutazione della prova documentale (in particolare, quanto alla dichiarazione di Luigi Monaco).

4.3. Quanto all'atto relativo alla farmacia "La Navicella", risulta ritualmente trascritta in ricorso la formulazione dei cap. 2 e 3 della cennata memoria istruttoria, il primo relativo a un versamento diretto in contanti a Mariangela Monaco tramite il marito, il secondo in ordine alla finalità donativa indirizzata all'acquisto della farmacia menzionata.

4.4. La corte d'appello non ha ammesso la prova "perché ... il cap. 3 [non] menziona una donazione da parte della Scognamiglio" [scilicet, non si dice chi fosse il donante; ma – si nota – lo dice il precedente cap. 2, non considerato dalla corte locale sul punto]. Inoltre la corte veneta ha ritenuto "il cap. 2 ... inammissibile perché generico: non è

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



indicato esattamente chi avrebbe effettuato le singole consegne di denaro, quando, per quali importi e nelle mani di chi". Anche in questo caso, dunque, come nell'esame dei precedenti motivi, si osserva che la corte d'appello ha erroneamente ravvisato l'esigenza di specificazione dei fatti con minuti dettagli, invece che solo nei loro elementi essenziali per consentire al giudice di controllare l'influenza e la pertinenza della prova offerta e per mettere in grado la parte contro la quale essa è diretta di formulare un'adeguata prova contraria.

4.5. Anche in relazione a tale motivo, dunque, la sentenza impugnata va cassata, essendo tenuto il giudice del rinvio ad adeguarsi al principio di diritto sopra enunciato.

5. Con il quarto motivo si deduce omesso esame circa un fatto decisivo indicato nella donazione indiretta della farmacia.

5.1. A prescindere da ogni altro rilievo, il motivo è assorbito dall'accoglimento del motivo precedente.

6. In definitiva il ricorso va accolto nei suoi primi tre motivi, con assorbimento del quarto, con cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvio alla corte d'appello di Venezia, in diversa sezione, la quale governerà anche le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla corte d'appello di Venezia, in diversa sezione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, il 12 luglio 2018.

Il presidente

(F. Manna)

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 06 MAG. 2019

Corte di Cassazione - copia non ufficiale